















Al via la seconda edizione della collaborazione

fra Agenzia ICE e Shopee

Shopee, **piattaforma B2C generalista**, è stata lanciata per la prima volta a Singapore nel 2015 e da allora ha ampliato la sua portata in Malesia, Thailandia, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Filippine e Brasile, raggiungendo una base di circa 295 milioni di utenti.

Nel 2023, Shopee ha registrato un notevole fatturato di 9 miliardi di dollari, con un aumento del 23,5% rispetto all'anno precedente e ad oggi rappresenta uno dei **principali player e-commerce in Thailandia**.

Shopee collabora con venditori locali e marchi internazionali, offrendo una vasta gamma di prodotti, funzionalità user-friendly e ampie campagne di marketing, inoltre è apprezzata per le sue basse commissioni di transazione.

Il successo di Shopee si riflette anche nella popolarità della sua app, scaricata 144 milioni di volte nel 2023, che grazie alle **funzioni di shopping gamificato** ha migliorato il coinvolgimento degli utenti e favorito le vendite. Inoltre, iniziative come **Shopee Live**, hanno trasformato l'esperienza di acquisto consentendo ai venditori di connettersi con il proprio pubblico in tempo reale, mostrando i prodotti e creando fiducia prima che avvenga il vero processo di acquisto.

La precedente edizione del progetto realizzata nel 2022-2023, che ha portato alla realizzazione di una vetrina dedicata ai prodotti italiani denominata "Best of Italy" ha contribuito ad aumentare la consapevolezza della presenza dei prodotti "Made in Italy" tra i consumatori thailandesi e ha portato un numero significativamente crescente di negozi di brand italiani su Shopee. Pertanto, a seguito degli ottimi risultati ottenuti, si è ritenuto di procedere con una seconda edizione del progetto, con l'obiettivo di continuare ad incrementare l'export Made in Italy verso il mercato thailandese, attraverso il coinvolgimento di 100 aziende italiane (di cui 28 di nuovo inserimento) all'interno di una campagna di promozione ad esse dedicata.

Il progetto in pillole e i principali vantaggi

Nell'ambito del Patto per l'export, che riconosce nell'e-commerce uno dei pilastri dell'internazionalizzazione, l'accordo tra Agenzia ICE e Shopee ha come obiettivo quello di potenziare l'offerta di prodotti Made in Italy con il coinvolgimento di 100 aziende italiane di cui 28 di nuovo inserimento e le restanti già presenti sulla piattaforma.

Come aderire

Inviare la propria manifestazione di interesse entro il 20/06/2025 a questo link presente nella pagina dedicata all'iniziativa.

SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE

Per conoscere tutti i servizi digitali a sostegno dell'internazionalizzazi one delle imprese italiane visita la pagina www.ice.it/servizi-digit ali

Per conoscere e aderire al **progetto TrackIT Blockchain** visita la pagina www.ice.it/blockchain

Per conoscere e aderire ai **Progetti e-Commerce** visita la pagina <u>www.ice.it/e-commerc</u> <u>e</u>

















Il progetto si articola nei seguenti punti:

- Implementazione della Vetrina del Made in Italy realizzata su Shopee con la prima edizione, Best of Italy: Le aziende italiane selezionate saranno inserite all'interno della vetrina dedicata al Made in Italy su Shopee, visibile nel mercato della Thailandia e consultabile al seguente <u>link</u>. Sono disponibili 28 posti per aziende di primo inserimento su Shopee e i restanti 72 sono destinati ad aziende già presenti sulla piattaforma che desiderino essere inserite nella Vetrina del Made in Italy per beneficiare delle azioni promozionali realizzate da Agenzia ICE a favore di essa.
- Azioni promozionali a supporto dell'iniziativa finanziate da Agenzia ICE:
 - banner in homepage per 12 mesi con collegamento diretto alla Vetrina del Made in Italy e impostazione di keywords rimandanti alla vetrina:
 - azioni di push e visibilità (campagne social tramite In-app Shopee, Facebook, Tiktok, Instagram; collaborazione con i minisiti; notifiche; voucher e grafiche dedicate);
 - livestream settimanali con la presenza di celebrità o ospiti speciali per attrarre un pubblico più vasto;
 - eventi pubblici e conferenze su larga scala;
 - contenuti video per i brand, servizio chiave dedicato alle aziende italiane per espandere la conoscenza dei loro prodotti;
 - marketing off-platform che prevede la creazione di contenuti curati da KOL (Key Opinion Leader).
- Supporto tecnico e formazione: per tutta la durata del progetto Shopee metterà a disposizione per le aziende ammesse e/o i loro importatori:
 - supporto dedicato da parte del Team di Shopee durante e dopo il processo di onboarding erogato in lingua tailandese/inglese (la creazione di account dedicati, la configurazione degli shop e il caricamento del catalogo prodotti dovranno essere gestiti dai rispettivi importatori/distributori).
 - pillole e-learning sull'utilizzo della piattaforma disponibili al seguente <u>link</u> in lingua tailandese. Ulteriore materiale in lingua inglese potrà essere richiesto direttamente al Team di Shopee.

Il nostro Team
e-commerce è a
disposizione per
informazioni e
chiarimenti sul
progetto ICE-Shopee
Seconda Edizione
via email all'indirizzo
shopee@ice.it.

















Al raggiungimento di un numero congruo di aziende partecipanti potranno essere organizzati webinar di approfondimento sulla gestione della piattaforma.

Costi e modalità di partecipazione

- Il progetto consentirà la partecipazione di un massimo di 28 nuove aziende.
- Potranno aderire anche aziende già presenti su Shopee, al fine di poter beneficiare delle campagne promozionali attivate sulla vetrina del Made in Italy.
- Le aziende partecipanti alla 1 edizione e risultanti ancora attive su Shopee sono ammesse automaticamente alla seconda edizione e riceveranno apposita comunicazione via pec a conferma.
- Il progetto è finanziato al 100% da Agenzia ICE. Rimangono a carico delle aziende partecipanti: le spese relative alla spedizione dei prodotti in Thailandia, le spese per eventuali registrazioni/certificazioni dei prodotti richiesti dalla normativa Thailandese e tutti i costi relativi alle vendite e alle consegne in base agli accordi con i propri importatori e alle condizioni di vendita della piattaforma, che applica le seguenti commissioni sul venduto.
- Agenzia ICE si occuperà di trasmettere tutte le candidature a Shopee, che avrà piena autonomia nella scelta delle aziende da ammettere sulla propria piattaforma, previo riscontro motivato. L'Agenzia ICE declina ogni responsabilità nella selezione delle aziende.
- Ruolo dell'importatore: un importatore locale dovrà aprire e gestire l'account aziendale, così come previsto dalla normativa thailandese in materia di commercio elettronico.
- In seguito all'ammissione al progetto, durante la fase di onboarding sarà richiesto alle aziende partecipanti di accettare le condizioni di vendita della piattaforma.

















Requisiti di partecipazione

Saranno ammesse al progetto le aziende in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare in fase di compilazione del modulo di adesione:

Requisiti aziendali

- Essere un'azienda "Made in Italy" (ai sensi dell'art. 60 CDU-Codice Doganale dell'Unione) con stabilimenti produttivi in Italia e P.IVA italiana;
- essere proprietaria di brand. Si considerano ammesse anche le aziende titolari del proprio marchio con produzione conto terzi:
- avere un importatore locale / distributore o filiale locale, per l'apertura e la gestione dell'account aziendale, nonché per garantire le spedizioni (per ulteriori dettagli si veda sezione Logistica);
- registrazione del marchio: non obbligatorio ai fini della partecipazione ma fortemente consigliato essere in possesso del "Trademark registration" per potersi registrare sulle piattaforme di Shopee;
- è preferibile disporre di un sito aziendale in lingua inglese e/o di canali social.

Requisiti prodotto

- Essere aziende manifatturiere di prodotti che rientrano nella lista prodotti ammessi nel progetto come indicato nel sito web www.ice.it/it/settori/gdo-e-ecommerce/shopee2 (sezione Prodotti Ammessi);
- le aziende, i cui prodotti appartengono a categorie differenti da quelle citate, potranno presentare la propria candidatura e verranno valutate dal partner caso per caso. Riportiamo qui di seguito il link ai prodotti non ammessi alla piattaforma;
- ciascuna azienda è responsabile di verificare le regolamentazioni per l'accesso dei prodotti italiani nei mercati target del progetto in cui intende vendere e di rispettare le

¹ Vedi <u>REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE – AGENZIA, art. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE</u>

















relative normative di vendita. Per approfondimenti rivolgersi all'Ufficio di ICE di Bangkok.

Logistica

La logistica è concordata con l'importatore, al fine di garantire le spedizioni entro i termini stabiliti dagli standard di Shopee e/o secondo quanto previsto dai singoli accordi raggiunti.

Assistenza alla ricerca importatore: ove l'azienda ne fosse priva, è possibile richiedere assistenza da parte dell'Ufficio dell'Agenzia ICE in Thailandia per la ricerca di importatori locali. Per usufruire di tale assistenza, è necessario accedere alla propria Area Clienti e selezionare il servizio "Ricerca Clienti e Partner Esteri", inserendo come oggetto "Ricerca Clienti e Partner Esteri (Thailandia) - 2nd edition ITA - Shopee". Maggiori dettagli sul servizio a questo link.

Si segnala, tuttavia, che, considerate le tempistiche ristrette, non vi è data alcuna garanzia circa la possibilità di trovare un importatore prima della chiusura delle candidature prevista al 20/06/2025.

Le aziende dovranno avviare autonomamente le trattative con le controparti thailandesi e successivamente, una volta in possesso del presente requisito, potranno presentare la propria candidatura al progetto.

Requisito risorse umane dedicate

L'Azienda deve garantire l'impegno di almeno una **risorsa** sul progetto.

Sui requisiti di ammissione, Agenzia ICE mantiene il diritto di effettuare verifiche e controlli a campione. La selezione avviene mediante la compilazione dei campi obbligatori del modulo online.

N.B. La mancanza anche solo di uno dei requisiti obbligatori non consentirà il completamento del modulo di adesione e preclude la partecipazione dell'azienda a questo progetto.

Modalità di adesione

Per poter partecipare al progetto i passi da seguire saranno i seguenti:

 compilazione del google form nella sezione dedicata, alla pagina: www.ice.it/it/settori/gdo-e-ecommerce/shopee2 (a seguito del quale

















- riceverete al contatto mail da voi indicato come referente un modulo di adesione, contenente i dati inseriti, da parte di indirizzo noreply@ice.it);
- 2. invio della scheda di adesione compilata e firmata in ogni sua parte via pec con oggetto "Progetto ICE-Shopee Seconda Edizione", entro il 20/06/2025, all'indirizzo ecommerce@cert.ice.it;
- valutazione della candidatura da parte di Shopee ed eventuale ammissione al progetto tramite ricezione di lettera di ammissione via pec.

N.B. <u>sarà possibile inviare la propria candidatura al progetto ICE - Shopee solamente una volta in possesso del requisito importatore.</u>

Le modalità di firma della documentazione accettate sono le seguenti:

- firma digitale;
- firma autografa corredata da timbro aziendale;
- firma autografa accompagnata da copia documento d'identità del legale rappresentante.

<u>L'adesione delle aziende è soggetta all'accettazione del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE</u> (allegato alla presente).

Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti dell'Agenzia ICE anche se presentate da organismi associativi. Qualora la rilevazione dello stato di morosità sopraggiunga successivamente, ovvero a servizio avviato, Agenzia ICE procederà a sospendere il servizio fino ad un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui, superati i 30 giorni di sospensione, l'azienda risulti ancora morosa, la fruizione del servizio sarà definitivamente interrotta e l'azienda esclusa da eventuali edizioni successive.

La compilazione e sottoscrizione del modulo è da ritenersi effettuata a mero titolo di manifestazione di interesse: l'iniziativa è subordinata all'ammissione di partecipazione da parte dell'Agenzia ICE, che verificherà la conformità al regolamento e effettuerà il controllo di morosità. Contestualmente, Agenzia ICE e Shopee verificheranno requisiti di ammissibilità. A conclusione dell'iter, le aziende riceveranno dall'Agenzia ICE la comunicazione di ammissione.

Per partecipare al progetto e beneficiare gratuitamente delle azioni promozionali previste, le aziende ammesse sono informate che Shopee condividerà ad Agenzia ICE i dati di vendita, traffico e conversion rate generato sulla piattaforma al fine di monitorare l'efficacia della promozione.

















I dati sono trattati in regime di massima riservatezza dall'Agenzia ICE, non sono condivisi con le altre aziende partecipanti, e sono utilizzati per i soli scopi relativi alla realizzazione delle campagne di marketing digitale e offline e alla misurazione della performance delle stesse.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ESTRATTO DELL'INFORMATIVA

Titolare del Trattamento dei Dati Personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE), con sede legale in Via Liszt, 21 - 00144 Roma, operante sia in qualità di singolo titolare che in contitolarità del trattamento con gli eventuali partner indicati nel presente modulo di raccolta dati online relativo all'iniziativa/evento a cui sta aderendo, secondo gli accordi intercorsi. Il trattamento dei dati personali avviene, per tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'iniziativa/evento a cui sta aderendo, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Base Giuridica del Trattamento

L'Agenzia ICE utilizza i Suoi dati personali per fornirle servizi online e funzionalità del portale istituzionale attraverso la registrazione all'Area clienti, per adempiere ai suoi compiti istituzionali e agli obblighi di legge, nonché per garantire una comunicazione istituzionale efficace. Il trattamento si basa sulle seguenti basi giuridiche: (i) esercizio di attività di pubblico interesse, (ii) adempimento di obblighi giuridici come adempimento di obblighi di legge, regolamento e contratto, e (iii) stipula ed esecuzione del contratto o misure precontrattuali su richiesta dell'interessato.

Finalità non obbligatorie

Il conferimento dei dati per finalità non obbligatorie è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli, per una durata di 10 anni, nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 e ss. mm. nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

I suoi dati potranno quindi essere anche utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE, per effettuare sondaggi (compresi quelli di customer satisfaction) e per attività di business matching.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate ei suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

Luogo del trattamento

Si informa in particolare che, qualora tecnicamente necessario per la realizzazione della presente iniziativa/evento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b del Regolamento Europeo 679 del 2016, i suoi dati personali dovranno necessariamente essere trasferiti anche al di fuori dell'UE e quindi del relativo ambito di garanzia e di applicazione del suddetto Regolamento Europeo.

Modalità di Esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato al trattamento

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Qualora NON DESIDERI RICEVERE in futuro circolari informative o newsletter da parte dell'ICE Agenzia può esercitare tale diritto scrivendo ai contatti presenti nella circolare informativa ovvero all'ufficio che cura questa iniziativa.

















Qualora invece VOLESSE ESSERE CANCELLATO dalle Banche Dati dell'ICE Agenzia, ai sensi dell'art. 17 del GDPR la preghiamo di inviarci una comunicazione a privacy@ice.it.

Allegati

Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.



ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo no tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa. insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà

comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART, 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso,con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine. l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimentiarredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'areastand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura proforma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE- Agenzia si riserva la facoltà di segna- lare, ad ogni buon fine operativo- logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data	

Firma e timbro del Legale Rappresentante



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

II/La sottoscritto/a , in qualità di rappresentante legale dell'impresa
Consorzio di imprese
con sede legale in cap
prov e-mail Codice Fiscale e P.IVA
con riferimento alliniziativa
(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia
Data
Luogo
(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)